



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 7 - PSR 14/20 CAPITALE UMANO, OCM, PROGRAMMI OPERATIVI
DELLE OP**

Assunto il 31/01/2018

Numero Registro Dipartimento: 76

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 558 del 08/02/2018

**OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) 1308/2013-AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI AIUTO RELATIVE ALLA MISURA INVESTIMENTI- ANNUALITÀ 2018 .**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

Vista la L.R. del 13/5/96 n° 7 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n° 2661 del 21/06/1999 recante: “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n° 7/96 e dal Decreto Legislativo n° 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni”;

Visto l’art. 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 354 del 24 Giugno 1999 relativo alla “separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione” come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 206 del 15/12/2000;

Vista la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale;

Vista la D.G.R. n. 24 del 11/02/2015 con la quale è stato conferito l’incarico, all’Ing. Carmelo Salvino di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;

Visto il D.D.G. n. 12847 del 21.11.2017, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore n.7 al Dott. Domenico Modaffari;

Vista la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto "Approvazione nuova struttura organizzativa della G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013";

Vista la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto "Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con la delibera n. 541/2015 e ss.mm.ii – Determinazione dell’ entrata in vigore";

Visto il D.lgs. n° 143 del 04/06/1997 recante “Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di Agricoltura, Pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) 1237/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, (art. 71) *rispetto degli impegni – Controlli ex-post*);

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2014 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, che abroga il regolamento di esecuzione UE n.282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 recante fissazioni delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CE) 883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006, (CE) n. 1913/2006, (UE) 1106/2010 e il Regolamento di esecuzione n. 282/2012;

Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i., recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno e gli scambi con i paesi terzi nel settore vitivinicolo (art 19 - paragrafo 2 - II° comma "*anticipi*" ed art 37 ter "*comunicazioni relative agli anticipi*");

Visto il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg. CE 1698/2005 del Consiglio ;

Visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) N. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio ; - Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che *stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014; Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 (G.U.U.E. n. L.209/1 dell'11 agosto 2005) relativo al finanziamento della politica agricola comune;*

Visto il Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che *stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e per gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;*

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);

Visto il D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*";

Visto il D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*”;

Visto il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “*Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);

Visto il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) e s.m.i. recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

Visto il Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) “*Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari*” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante *interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari*;

Visto il Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006) “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*” convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277, del 28 novembre 2006) recante *disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*”, comma 1052;

Vista la Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) “*Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali*”;

Visto il Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) “*Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale*”;

Visto il Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante “*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*”;

Visto il Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

Visto il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) “*Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE*”;

Vista la Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) “*Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea*”;

Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;

Visto il D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011) recante “*Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni*”;

Visto il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011) “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

Visto il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*” convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e de ll’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

Visto il D.lgs.15 novembre 2012 n. 218 (G. U. n. 290 del 15 novembre 2012)*“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto il Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G. U. n. 194 del 20 agosto 2013)*“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”*;

Visto il D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 (G. U. n. 250 del 27 ottobre 2014) *“Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 16 dicembre 2010: Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 14 febbraio 2017, n. 911 e s.m.i., concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. . 2016/115 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura investimenti ;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del 5 agosto 2014, n. 4615, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) 555/2008 della Commissione per quanto riguarda le comunicazione degli anticipi;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del 29 settembre 2014, n. 5493, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) 555/2008 smi della Commissione per quanto l’ applicazione della misura investimenti;

Vista la ripartizione della dotazione finanziaria OCM Vino relativa all’anno 2017/2018, disposta con decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.1715 del 20.03.2017, che assegna alla Regione Calabria, per la misura investimenti €. 735.012,00 ;

Considerato che la Direzione Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari potrà eventualmente rimodulare le risorse assegnate alla misura investimenti sulla base delle spese sostenute sulle altre misure del piano nazionale di sostegno comunicando tale rimodulazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la Circolare ACIU.2014.704 del 31/10/2014 attuazione del DM n . 4615 del 5 agosto 2014 sulle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;

Vista la D.G.R. n. 564 del 13/12/2012 con la quale si adotta nella Regione Calabria, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2012/2013, la Misura “Investimenti” prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, in attuazione dei Reg (CE) n. 1234/07 e n. 555/08 e del sopra citato D.M. n. 911 del 14/02/2017 e successive modifiche che rinvia al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura , tra l’altro, l’approvazione di appositi provvedimenti necessari ad attuare la Misura “Investimenti” ivi compresi quelli per la presentazione delle domande;

Visto il PSR Calabria 2014/2020 con la quale si sono approvati i criteri di demarcazione delle misure M4.1.1-4.1.3-4.1.4;

Ritenuto:

- di approvare, attese le considerazioni sopra espresse, l'avviso pubblico per la presentazione delle domande relative alla misura investimenti annualità 2018 – allegato A: “Disposizioni Regionali per l'applicazione del Regolamento (UE) 1308/2013- Misura investimenti, nonché la modulistica di cui agli allegati 1,2,3,4 e 5 per la presentazione delle domande;
- di rendere direttamente applicabili nella Regione Calabria le Circolari di AGEA Coordinamento e di Agea Ufficio Monocratico relative alla Misura Investimenti senza che sia necessario procedere al formale recepimento da parte del Dipartimento Agricoltura;

Ritenuto inoltre di dover procedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, che decorreranno dalla data di approvazione del presente atto, salvo diverse disposizioni emanate da AGEA;

Considerato che tali domande riguarderanno le risorse finanziarie relative all'anno 2018;

Considerato che il presente decreto non comporta nessuna spesa a carico del bilancio regionale;

Sulla scorta dell'istruttoria compiuta dalla struttura competente nonché dalla dichiarazione di regolarità degli atti resa dalla struttura medesima e dal dirigente del Settore 7.

D E C R E T A

1. **di approvare** l'avviso pubblico per la presentazione delle domande relative alla misura investimenti annualità 2018 – allegato A: “Disposizioni Regionali per l'applicazione del Regolamento (UE) 1308/2013- Misura investimenti, nonché la modulistica di cui agli allegati 1,2,3,4 e 5 per la presentazione delle domande;
2. **di rendere** direttamente applicabili nella Regione Calabria le Circolari di AGEA Coordinamento e di AGEA Ufficio Monocratico relative alla Misura Investimenti senza che sia necessario procedere al formale recepimento da parte del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
3. **di nominare** RUP il funzionario Leo Paone;
4. **di dare atto** che il presente decreto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale;
5. **di stabilire** che qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito www.urpcalabria.it.

Sottoscritta dal Dirigente di Settore

MODAFFARI DOMENICO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

SALVINO CARMELO

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA e RISORSE AGROALIMENTARI

*-Disposizioni Regionali per l'applicazione del Regolamento UE n. 1308/2013-
-Misura Investimenti-*

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ANNUALITA' 2018

INDICE

Premessa.....	
Riferimenti normativi UE	
Riferimenti normativi Nazionali	
Obiettivi e Finalità.....	
Ambito territoriale di intervento.....	
Requisiti e condizioni di ammissibilità.....	
Modalità per la presentazione delle domande.....	
Termini e modalità per la presentazione delle domande.....	
Interventi e spese ammissibili.....	
Modalità di compilazione della domanda	
Domande di rettifica.....	
Realizzazione dell'investimento.....	
Rinuncia della domanda di aiuto.....	
Agevolazioni previste.....	
Criteri per la selezione delle domande e modalità di formulazione delle graduatorie.	
Dotazione finanziaria.....	
Rendicontazione della spesa e pagamenti.....	
Ulteriori disposizioni.....	
Clausola compromissoria.....	
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13	
DELD.LGS. N. 196 DEL 2003	

PREMESSA

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 911 del 14 Febbraio 2017 modificato con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n° 294 del 10/10/2012, tenuto conto della demarcazione “pacchetto aggregato M4.1.1-4.1.3-4.1.4 del PSR-CALABRIA 2014-2020 e in accordo con Agea Ufficio Monocratico PNS - OCM Unica Reg (UE) 1308/2013 e s.m.i. art 50. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la misura degli “Investimenti” della campagna 2017/2018; con il presente Provvedimento sono dettate le Disposizioni Regionali Applicative (DRA) per la Misura “Investimenti”, annualità 2018 prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore del vino.

L'amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche sulla base delle eventuali osservazioni formulate dal MIPAAF in merito alla conformità del presente provvedimento alla normativa comunitaria così come previsto dal DM n. 911 del 14/02/2017.

In caso di eventuale modifica, l'onere degli impegni assunti e/o delle spese sostenute rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale

RIFERIMENTI NORMATIVI UE

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, (*art. 71) rispetto degli impegni – Controlli ex-post*);
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2014 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli Organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, che abroga il regolamento di esecuzione UE n.282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 recante fissazioni delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CE) n.883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n.885/2006, (CE) n. 1913/2006, (UE) n.1106/2010 e il Regolamento di esecuzione n 282/2012;

- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i., recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno e gli scambi con i paesi terzi nel settore vitivinicolo (art 19 - paragrafo 2 - II° comma "*anticipi*" ed art 37 ter "*comunicazioni relative agli anticipi*");
- Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg Ce 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento Delegato (UE)n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che *stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;*
- Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che *stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e per gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009.*

RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);
- D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*";
- D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) "*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*";
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "*Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);

- D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) e s.m.i. recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";
- Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) "*Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari*" convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante *interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari*;
- Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (G.U. n. 230 del 3 ottobre 2006) "*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*" convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 (G.U. n. 277, del 28 novembre 2006) recante *disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*", comma 1052;
- Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) "*Conversione in legge, con modificazioni, Odel D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali*";
- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n.240 del 13 ottobre 2008) "*Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale*";
- Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*";
- Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";
- D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) "*Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE*";
- Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) "*Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea*";
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";
- D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011) recante "*Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni*";
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011) "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";
- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*" convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- D.lgs.15 novembre 2012 n. 218 (G. U. n. 290 del 15 novembre 2012) "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G. U. n. 194 del 20 agosto 2013) *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”*;
- D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 (G. U. n. 250 del 27 ottobre 2014) *“Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*.
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238, disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino,
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 26 ottobre 2015 inerente le dichiarazioni di vendemmia e di produzione agricola;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 15 maggio 2017 n. 1967 concernente le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dei regolamenti UE nn. 2016/2049 e n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;
- Circolare di Agea coordinamento del 18 settembre 2017 n. 0070540 in attuazione del D.M. 1967/2017 e Istruzioni Operative dell'OP Agea n. 41/2017 per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 14 febbraio 2017 n. 911, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, e del regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016, della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n.1715 del 20/03/2017, concernente la ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2017/2018 assegnata nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo;
- Circolare coordinamento Agea del 01/03/2016 n. 18108.

ARTICOLO 1

Obiettivi e Finalità

A decorrere dalla campagna vitivinicola 2017/2018, è concesso un sostegno per investimenti materiali e /o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato, e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del regolamento U.E. 1308/2013 anche al fine di migliorare i risparmi energetici l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.

Ai sensi dell'articolo 50 del regolamento, non è concesso un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

ARTICOLO 2

Ambito territoriale di intervento

La misura si applica su tutto il territorio della Regione Calabria.

ARTICOLO 3

Requisiti e condizioni di ammissibilità

Si accedere al premio, ai sensi dell'art. 3, del DM 14 febbraio 2017, n. 911;

L'aiuto finanziario è concesso ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano titolari di partita IVA e che siano iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, ed abbiano costituito nel Sian un "fascicolo aziendale" attivo.

Possono accedere all'aiuto, le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003¹; il contributo erogabile è disposto nel massimo del 50% della spesa effettivamente sostenuta.

I limiti massimi di cui al paragrafo precedente, sono ridotti al 25% delle spese sostenute qualora l'investimento sia realizzato da una impresa qualificabile come intermedia, ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di Euro e per la quale non trova applicazione l'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Per le imprese classificabili come grande impresa, ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di Euro, il contributo massimo erogabile è pari al 19% della spesa sostenuta.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ai sensi dell'art. 2 punto 18 del regolamento UE n. 651/2014).

Beneficiano dell'aiuto le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Beneficiano dell'aiuto anche le organizzazioni interprofessionali come definite all'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi

¹ La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Si definisce, invece, microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

dell'art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n.238 (G.U. e n.302 del 28.12.2017), per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.

Non rientrano nella categoria dei beneficiari del premio per gli investimenti, i soggetti che realizzano esclusivamente attività di commercializzazione del vino.

Le imprese richiedenti di cui ai paragrafi precedenti possono accedere al contributo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie dei cui al Regolamento (CE) n. 436/09 e smi.

ARTICOLO 4 **Modalità per la presentazione delle domande**

Per la presentazione della domanda, è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D.Lgs. n. 99/2004. Qualora si abbia la necessità di aggiornare il fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico è necessario produrre la documentazione di cui alle circolari AGEA condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la misura degli "Investimenti" della campagna 2017/2018; utilizzando i servizi resi disponibili dall'Organismo pagatore competente.

I soggetti che intendono presentare domanda devono, inoltre, essere iscritti al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e devono essere titolari di Partita IVA.

La domanda di aiuto deriva dai contenuti informativi del fascicolo aziendale e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi.

Il produttore deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale www.sian.it:

◇ per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, a cui ha conferito il mandato;

◇ con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dal richiedente, accreditato dalla Regione Calabria sulla base di professionalità e competenze accertate dall'Amministrazione Regionale. Il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

La domanda di aiuto è strutturata per ambito regionale e, qualora il richiedente intenda beneficiare dell'aiuto in questione per investimenti localizzati in diverse Regioni, deve presentare una domanda di aiuto per ciascuna Regione.

Completata la fase di compilazione della domanda da parte dell'utente, è possibile effettuare la stampa definitiva e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo e della data di presentazione dell'OP AGEA.

Le domande devono essere presentate esclusivamente per mezzo delle procedure informatiche predisposte dall'OP AGEA sul portale SIAN (www.sian.it). Eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non sono ritenute ammissibili.

Al riguardo si evidenzia che, all'interno del programma per l'inserimento della domanda presente sul portale SIAN, occorre procedere prima alla stampa definitiva e poi al rilascio della domanda. (N.B.: la sola stampa della domanda, senza aver poi proceduto al rilascio informatico, non è prova di presentazione della domanda all'OP AGEA).

Ai fini delle presenti disposizioni attuative possono essere presentate domande per:

- **"Progetti annuali"** per investimenti da completare entro il 31 agosto 2018 e comunque prima dell'effettuazione del controllo in loco previsto dalla circolare di Agea Coordinamento;

Uno stesso soggetto richiedente può presentare, nella medesima campagna vitivinicola, al massimo una domanda di aiuto per progetti annuale.

Nella compilazione della domanda di aiuto è necessario altresì indicare la durata annuale dell'investimento.

Nella compilazione della domanda di aiuto è indispensabile indicarne la tipologia, specificando, se si tratta di:

- *'Domanda iniziale';*

- *'Domanda di rettifica'*, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda iniziale, occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende sostituire.

ARTICOLO 5

Termini e modalità per la presentazione delle domande

Il termine ultimo per la presentazione da parte dei richiedenti delle domande di aiuto è fissato dal D.M. n. 911/2017 al 15 febbraio .

Le domande di aiuto rilasciate oltre il termine del **15 febbraio 2018 non sono ricevibili** (salvo eventuali proroghe opportunamente autorizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).L'originale della stampa definitiva della domanda inserita secondo le modalità di cui sopra e per la quale è stato effettuato il rilascio informatico, deve essere sottoscritta dal richiedente e consegnata, unitamente alla documentazione tecnica di cui al successivo articolo 7, entro le ore **13,00 del 20 febbraio 2018** , a cura del CAA, dal tecnico abilitato o dall'interessato ,

Di seguito si indicano gli indirizzi:

- REGIONE CALABRIA- DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI 8-VIALE EUROPA – CITTADELLA REGIONALE GERMANETO - 88100 CATANZARO.

Il CAA, il tecnico abilitato o l'interessato devono trattenere una copia della domanda e dei relativi allegati.

La trasmissione delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati deve essere accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione.);
- il codice identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

ARTICOLO 6

Interventi e spese ammissibili

Settori di intervento

Il sostegno è concesso nell'ambito del solo comparto vitivinicolo.

Tipologia degli interventi ammissibili

⇒

investimenti materiali:

1. Costruzione , ristrutturazione e/o allestimento di punti vendita extra aziendali in ambito regionale per la commercializzazione dei vini;
2. Acquisto di botti di legno per l'invecchiamento dei vini da 5 hl fino a 50 hl;
3. Linea d'imbottigliamento (Le linee di imbottigliamento sono ammesse solo se a completamento di una linea di trasformazione)

⇒

investimenti immateriali

1. Attività di e-commerce ;

Le spese per investimenti immateriali devono essere connesse agli investimenti materiali e non possono superare, comprensive anche delle spese generali, il 30% degli investimenti materiali. Le spese generali relative agli onorari di consulenti (agronomi, architetti, ingegneri, ecc.) sono ammesse entro i seguenti limiti:

- fino ad un massimo del 10 % per lavori e opere edili;
- fino ad un massimo del 5 % per tutti gli altri investimenti ammissibili diversi da lavori ed opere edili.

Nell'ambito delle percentuali relative alle spese generali di cui sopra, la spesa massima ammissibile corrisponde alla spesa massima richiesta in domanda.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili spese per :

- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici a qualsiasi titolo erogati;
- acquisto di fabbricati per le operazioni di condizionamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli;
- acquisto di terreni;
- interventi per l'adeguamento a requisiti comunitari obbligatori;
- interventi di sostituzione, così come definiti all'art. 2 punto 17) del Reg (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medio imprese attive nelle produzioni di prodotti agricoli" e specificati nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento" del PSR 2007-2013 e s.s. m.m. e i.i.;
- manutenzione ordinaria di macchine, impianti ed attrezzature già esistenti;
- acquisto di macchinari ed impianti usati;
- acquisti di motrici di trasporto, fatto salvo l'acquisto di mezzi di trasporto specialistici permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di merci all'interno della cantina (N.B. non sono ammesse ad esempio trattrici agricole o furgoni);
- spese per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesi extracomunitari;
- spese per acquisto di materiale normalmente ammortizzabile in un anno;
- spese per noleggio di macchine ed attrezzature;
- spese amministrative e per il personale;
- spese per la realizzazione di alloggi e abitazioni per il personale e per i clienti;
- interessi passivi;
- spese per garanzie bancarie o assicurative;
- IVA.

Limitazioni e vincoli

⇒ Ai soggetti richiedenti, titolari di più stabilimenti di lavorazione è consentita la presentazione di un unico progetto che potrà riguardare i diversi stabilimenti.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande ammissibili a finanziamento.

Gli investimenti che beneficiano dell'aiuto di cui al presente provvedimento sono soggetti all'obbligo di mantenimento d'uso nei 5 anni successivi al pagamento del saldo, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

In tale periodo non possono subire, modifiche sostanziali che:

a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;

b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

Gli importi indebitamente versati sono recuperati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

ARTICOLO 7

Modalità di Compilazione delle domande tramite portale Sian

La compilazione e presentazione delle domande di aiuto è effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP Agea sul portale Sian.

Nella compilazione della domanda di aiuto il sistema informatico riporterà in automatico parte dei dati presenti nel fascicolo aziendale aggiornati alla data dell'ultima scheda di validazione.

La domanda di aiuto che non risulta corrispondente ai requisiti e criteri di ammissibilità predisposti dalle Regioni/PA, verrà rilasciata con "anomalie descrittive" che saranno visualizzate dalle Regioni/PA per le verifiche di istruttoria alla ricevibilità.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande di aiuto che pervengano con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura informatica messa a disposizione da Agea, e disponibile mediante il portale Sian (www.sian.it)

Le eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non sono ritenute ammissibili.

Nella domanda di aiuto dovranno essere obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti il numero di cellulare e la PEC.

In ordine all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - ha precisato che, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è necessario che l'indirizzo di *posta elettronica certificata* sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.

Pertanto, per ogni impresa - sia societaria che individuale - deve essere iscritto nel registro delle imprese un solo indirizzo *PEC* ad essa riconducibile (Nota circolare Ministero Sviluppo Economico prot. n. 77684 del 9 maggio 2014).

Con l'entrata in vigore della legge n. 2/2009 di conversione del decreto legge n. 185/2008, l'obbligo di dotarsi di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata è scattato per le società - sia di persone che di capitali - per i professionisti e per le Pubbliche Amministrazioni.

Con la legge n. 221/2012, di conversione del decreto legge n. 179/2012, detto obbligo è stato esteso alle imprese individuali, e non soggette a procedura concorsuale, le quali si sono dovute dotare di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013.

Nel caso in cui la domanda di iscrizione nel registro delle imprese non sia accompagnata dalla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile, la domanda viene sospesa fino ad integrazione e, comunque, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, oltre il quale la domanda stessa si intende non presentata.

Si rammenta, inoltre, che in attuazione del decreto legge del 18 ottobre 2012, n.179, è stato istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, l'elenco pubblico delle PEC delle imprese e dei professionisti, denominato "*Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)*".

L'INI-PEC è attivo dal mese di giugno 2013 al seguente indirizzo: <http://www.inipe.gov.it>.

L'accesso all'INI-PEC è consentito alle Pubbliche Amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito *web* e senza necessità di autenticazione. I dati contenuti nell'INI-PEC sono aggiornati quotidianamente.

Per le disposizioni di cui sopra, la mancata indicazione della PEC in fase di compilazione della domanda di aiuto comporterà l'impossibilità di proseguire nella immissione dei dati.

E' impegno ed obbligo del beneficiario accertarsi della corretta indicazione dei dati afferenti l'indirizzo, il numero del cellulare e della PEC ovvero, in caso di variazione degli stessi, dell'immediato aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale e della contestuale comunicazione di variazione alla Regione/PA ed all' OP Agea.

La violazione dei suddetti impegni ed obblighi da parte del beneficiario, costituirà una inadempienza la cui responsabilità è posta a carico dello stesso beneficiario.

Pertanto, una volta che l'Amministrazione ha esperito tutte le azioni in proprio possesso e previste dalla normativa nazionale, la mancata notifica di atti/documenti/comunicazioni/ per cause imputabili al beneficiario, non potrà essere addotta dallo stesso quale attenuante e/o giustificazione per la mancata conoscenza dell'atto/documento/comunicazione oggetto della notifica.

La domanda di aiuto, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, deve contenere le seguenti informazioni ed allegati cartacei e in supporto magnetico **(CD)**:

- 1- la forma giuridica dell'impresa richiedente;
- 2- le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e produzione della campagna in corso 2016/2017, dichiarazione di giacenza campagna 2016/2017, ed impegno alla presentazione della dichiarazione di giacenza per la campagna 2017/2018;
- 3- i punteggi ai fini della graduatoria;
- 4- il piano degli investimenti e la loro localizzazione;
- 5- Visura di iscrizione alla Camera di Commercio completa con l'indicazione del Codice ATECO ;
- 6- copia dell'estratto del bilancio dell'impresa riferito agli anni 2016 e 2017 dal quale si evince la tipologia di impresa del richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, con l'impegno di presentare il bilancio approvato riferito all'anno 2017; oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio nel 2017, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato dell'anno 2017 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
- 7- documentazione che attesti l'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate meditante la presentazione di apposita documentazione:
 - I. per le società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultimo bilancio approvato e, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale,
 - II. per le imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima,
 - III. per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima; copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa,
 - IV. per le persone fisiche: idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, contenente precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria.
- 8- dichiarazione di "*saper fare*" (*requisiti tecnici*), dalla quale si evince che l'impresa ha già eseguito lavori e/o attività analoghe a quelle oggetto dell'investimento proposto, e che dispone di un'adeguata organizzazione tecnica propedeutica alla realizzazione ed al completamento dell'investimento²;
- 9- descrizione dell'investimento, breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa, e con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione dello stesso contenente:

motivazione del progetto che si vuole realizzare in riferimento alla realtà produttiva dell'impresa ed alle aspettative di miglioramento in termini di competitività e di incremento delle vendite in particolare:

² La dimostrazione può essere fornita tramite un elenco di lavori eseguiti e con buona esecuzione negli ultimi 2/3 anni, oppure un elenco corredato di certificati di buona esecuzione e buon esito dei lavori più importanti;

descrizione analitica degli investimenti che si intendono realizzare,
grado di novità del progetto,
localizzazione degli investimenti,
quantificazione economica dettagliata degli investimenti.

- 10- presentazione di tre preventivi confrontabili tra loro e resi da fornitori specializzati ed indipendenti.

È necessaria la formalizzazione per la richiesta di ogni singolo preventivo, pena la non ammissibilità del preventivo. Questa dovrà essere documentata tramite la ricevuta della PEC di invio, o attraverso l'apposizione sulla richiesta di timbro e firma per accettazione della ditta fornitrice od altra documentazione comprovante della richiesta di preventivo.

I preventivi dovranno essere acquisiti dal beneficiario o soggetto da lui delegato, e dovranno essere omogenei nell'oggetto della fornitura, affinché sia immediato il raffronto, dovranno inoltre essere datati e sottoscritti da ambedue le parti.

Dovranno, altresì, essere dettagliati, non prevedere importi a "corpo", e la scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici.

Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi dovranno riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

I tre preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta venditrice con l'indicazione ben visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, o codici identificativi similari se la ditta fornitrice e/o venditrice è estera dovranno, inoltre, riportare pena la loro inammissibilità:

- a. la data di emissione del preventivo;
- b. la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
- c. la quantità (numero) dei beni acquistati;
- d. il prezzo del singolo bene franco arrivo e l'aliquota I.V.A. cui è sottoposto;
- e. l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura;
- f. timbro e firma della ditta fornitrice;
- g. timbro e firma per accettazione.

La mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità all'aiuto e non finanziabilità.

La suddetta disposizione non trova applicazione nei casi in cui le macchine, o le attrezzature innovative prodotte, sono commercializzate esclusivamente da una casa produttrice. In tal caso dovrà essere dimostrato con apposita relazione tecnica che la macchina o l'attrezzatura in questione è prodotta e commercializzata da una sola casa produttrice;

h. dovrà essere predisposto un apposito prospetto di raffronto con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta stessa, firmato dal legale rappresentante e tecnico abilitato, in particolare il beneficiario deve fornire una relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico, nella quale dovrà essere illustrata la motivazione della scelta del preventivo in questione rispetto agli altri preventivi.

i. dichiarazione che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;

l. dichiarazione che attesti che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna;

m. perizia asseverata: che determina la congruità della spesa tramite l'asseveramento, ovvero una autocertificazione redatta da un perito (professionisti abilitati all'esercizio della professione, nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi istitutive dei singoli Ordini/collegi ed iscritti al relativo Ordine o Collegio Professionale) nella quale verranno confermati i contenuti sotto la propria responsabilità, attestandone l'autenticità e veridicità, rispondendo in tal modo anche penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti.

Per gli investimenti sui fabbricati, elaborati grafici [planimetria generale, schemi grafici e sezioni] con l'individuazione delle opere e dei lavori per i quali si chiede l'aiuto con relativo computo metrico estimativo ed inoltre :

a) concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari in base ai quali dovrà essere dimostrata la immediata cantierabilità del progetto;

Per ciò che attiene agli interventi strutturali l'immediata cantierabilità dovrà essere dimostrata con:

⇒ Permesso a costruire o D.I.A. o S.C.I.A.;

unitamente alla:

⇒ dichiarazione a firma congiunta del soggetto richiedente e di un professionista iscritto al relativo albo con competenze in ordine ai lavori da effettuare con la quale, sulla base dei pareri e dei permessi acquisiti, si attesti l'immediata cantierabilità dell'iniziativa proposta e si riporti la specificazione dei lavori strutturali che, nell'ambito del progetto presentato, possono essere realizzati con D.I.A. o S.C.I.A. ai sensi della normativa vigente, anche in assenza di permesso a costruire;

1.—I richiedenti che non sono proprietari degli immobili (ad es. affittuari, usufruttuari o comodatari) oggetto dell'intervento dovranno allegare la dichiarazione del proprietario dell'immobile, resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in cui attesta di essere a conoscenza dell'intervento proposto in domanda e che tale investimento è soggetto all'obbligo di mantenimento d'uso nei 5 anni successivi al pagamento del saldo, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/2005 oltre al titolo di conduzione valido (contratto di fitto o comodato);

2.—per le forme giuridiche societarie, diverse dalle società di persone, e per le cooperative oltre alla documentazione sopra prevista è necessario produrre una deliberazione dell'organo competente con la quale si richiamano:

- l'atto costitutivo e/o lo statuto;
- gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
- si approva il progetto;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di finanziamento nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
- si assumono gli impegni specificati nella domanda;
- si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso

11- copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda del titolare o del Rappresentante Legale nel caso delle società;

12- documentazione prevista dall'articolo 12 del presente provvedimento relativa ai soli criteri per i quali si chiede l'attribuzione dei punteggi;

13- Qualora il beneficiario intenda realizzare investimenti che comportano effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (regolamento UE 2016/1149 art.36) dovrà presentare una apposita relazione tecnica nella quale verrà descritto il progetto proposto, ed i risultati conseguibili una volta realizzato, in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Le scelte potranno essere improntate ad un consumo energetico permettendo di conseguire consistenti risparmi immediatamente visibili. I risparmi ottenuti dovrebbero essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso;³

³ L'efficienza energetica si può ottenere mettendo in atto forme di intervento che includono miglioramenti tecnologici, ottimizzazione della gestione energetica e diversificazione dell'approvvigionamento di energia. La realizzazione di risparmi energetici implica l'esigenza di sviluppare tecniche, prodotti e servizi a basso consumo di energia

14- eventuali ulteriori documenti previsti dalle DRA;

15- eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore (dichiarata nel Quadro C della domanda) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione 2016/2017 e delle dichiarazioni di giacenza campagna 2015/2016,⁽⁴⁾;

Nel Quadro C della domanda sono riportate le informazioni utili per comprovare l'assolvimento agli obblighi dichiarativi del richiedente in materia di dichiarazione di vendemmia e/o produzione (campagna 2016/2017) e dichiarazione di giacenza 2016/2017, previste dagli artt. 8, 9 e 11 del Regolamento 436/2009 e relativi impegni alla presentazione della dichiarazione di giacenza 2016/2017.

Nella domanda il richiedente deve fare riferimento alla specifica DRA riportandone numero identificativo e data dell'atto di emanazione.

In relazione a quanto previsto dalle DRA, il richiedente dichiara all'atto della presentazione della domanda la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto:

ARTICOLO 8

Domande di rettifica

Qualora il richiedente abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda di aiuto iniziale, può presentare una domanda di rettifica presso l'ufficio del CAA o presso il tecnico abilitato dalla Regione dove ha presentato la domanda iniziale.

La domanda di rettifica non può comportare un aumento del valore dell'investimento e deve comunque garantire il rispetto delle condizioni che devono essere possedute dal richiedente all'atto della presentazione della domanda di aiuto iniziale.

La domanda di rettifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale SIAN. Non verranno accolte modifiche ai dati di domanda presentate con diversa modalità.

Come già indicato per le domande di aiuto, anche il fascicolo cartaceo delle domande di rettifica deve essere trasmesso all'Area competente, a cura del soggetto che ne ha curato l'inserimento a portale SIAN, entro 5 giorni dalla presentazione della domanda di rettifica.

Le eventuali domande di rettifica devono essere presentate entro il termine stabilito dalla circolare AGEA o, qualora presentate su specifica richiesta degli Enti istruttori, entro la data da questi indicata nella nota di invito inoltrata al richiedente.

ARTICOLO 9

Realizzazione dell'investimento

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto MIPAAF n. 911 del 14 Febbraio 2017 "l'aiuto è versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto e ammesso a finanziamento e dell'effettuazione del controllo in loco di tutte le operazioni contenute nella domanda di aiuto.

⁴ Ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 – art 2 – comma2) possono essere riconosciute come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali casi quali, a titolo esemplificativo:

- a. Decesso dell'agricoltore;
- b. Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
- c. Calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- d. Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali.

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la sopracitata comunicazione indica che "devono essere incontestabili".

Solamente in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 31 del regolamento (CE) n. 73/2009, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole operazioni".

In caso non vengano realizzate le operazioni incluse nella domanda l'aiuto non viene erogato.

Pertanto, il soggetto interessato deve includere nella domanda di aiuto le operazioni che è sicuro di portare a termine in tempo utile per ricevere il pagamento.

Varianti

Per le domande annuali non sono ammesse varianti.

- l'iniziativa progettuale deve conservare la sua funzionalità complessiva e la coerenza con gli obiettivi e le finalità del presente provvedimento;
- non possono in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario;
- non possono comportare uno spostamento dei termini temporali entro cui realizzare l'investimento;
- Le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di un intervento non possono essere utilizzate per un altro intervento;
- tranne che per i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'art. 31 del regolamento (CE) n. 73/2009, l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato;
- qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità non può essere richiesta una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Modifiche non sostanziali

quanto non considerate varianti, per le domande annuali sono ammissibili modifiche non sostanziali se sono coerenti con gli obiettivi del presente provvedimento e sono rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

Le modifiche non sostanziali per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione.

Si considerano modifiche non sostanziali quelle modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi che possono comportare una variazione della spesa, in più o in meno, non superiore al 10% rispetto al costo totale dell'investimento ammesso. La maggiore spesa rispetto a quanto ammesso a finanziamento rimane a carico del beneficiario.

Non sono ammissibili modifiche delle categorie di spesa del quadro economico originario e pertanto possono essere consentite esclusivamente modifiche all'interno di ciascun intervento.

Le economie derivanti dalla realizzazione di un intervento non potranno essere utilizzate per consentire una maggiore spesa in altri interventi.

La variazione dei prezzi di mercato, il cambio di fornitore e/o della marca della macchina/attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessino una quota non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata.

È possibile il cambio di preventivo purché venga fornita una specifica relazione giustificativa e purché si rispettino le condizioni di cui sopra.

Qualora l'operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità non sono ammesse modifiche che comportino una variazione del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stato attribuito il punteggio che ha permesso di collocarsi in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

In sede consuntiva l'incaricato dell'accertamento finale verifica, tra l'altro, il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 19 del Reg. (CE) n. 555/2008 se in fase di accertamento finale dei lavori emerge che un'operazione globale contemplata dalla domanda di aiuto non è stata pienamente attuata per motivi diversi dalla forza maggiore o da circostanze eccezionali, di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 o non è stato rispettato quanto previsto dal presente articolo relativamente alle "modifiche non sostanziali" e alle varianti si procede alla revoca dell'aiuto e, se è stato concesso un anticipo, al recupero dell'aiuto versato.

In fase di saldo per l'accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori deve essere prodotto un computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa redatto con la stessa impostazione del computo preventivo o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori. Il documento deve contenere una relazione che evidenzi le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale ed indichi la data di inizio e fine dei lavori.

ARTICOLO 10

Rinuncia della domanda di aiuto

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base di un motivo giustificato, il richiedente può rinunciare alla propria domanda di aiuto senza conseguenze prima di avere ricevuto la comunicazione che lo informa che la domanda di aiuto è stata accolta.

Non sono autorizzate revoche se l'Amministrazione regionale ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, se gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità.

Fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, l'OP AGEA si riserva di porre a carico del titolare della domanda che dovesse essere ritirata dopo il termine di comunicazione di ammissibilità al finanziamento del progetto i costi relativi al trattamento della domanda stessa.

L'eventuale rinuncia ad una domanda di aiuto già presentata è registrata sul portale SIAN.

ARTICOLO 11

Agevolazioni previste

Sono previsti finanziamenti in conto capitale, da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento.

Per gli interventi finanziati nell'ambito della azione sono fissati i seguenti limiti di spesa:

■ **Progetti annuali**

- € 200.000 quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile;
- € 20.000 quale spesa minima ammissibile a finanziamento;

Intensità di spesa pubblica

Il contributo massimo concedibile è pari al 50% dell'investimento finanziabile nel caso di micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/UE*.

Nel caso di imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 di detta raccomandazione 2003/361/UE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, l'importo massimo concedibile è dimezzato, e quindi pari ad un massimo del 25% dell'investimento finanziabile.

Il sostegno alla trasformazione in prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" come disciplinate dal Reg. (CE) n. 1998/2006.

ARTICOLO 12

Criteri per la selezione delle domande e modalità di formulazione delle graduatorie

Sono individuati specifici criteri di selezione di cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.

* La raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Si definisce, invece, microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

I requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate da documentazione probante dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto iniziale.

Sarà predisposta una unica graduatoria regionale sino al completo esaurimento delle risorse stanziare.

Nella tabella che segue sono specificati i criteri di selezione concernenti le priorità in funzione delle quali saranno attribuiti i punteggi e ordinate le domande di aiuto nelle graduatorie di ammissibilità.

Criteri di selezione delle domande

(Programma nazionale di sostegno allegato F1)

Criterio di priorità Regione Calabria	Punti
Richiedente	Punti
- Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149).	25
Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012 e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa	20
Produzioni vitivinicole a DOP, IGP	10
Titolare o legale rappresentante con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda	25
Appartenenza a forme aggregative di filiera	10
Esercizio delle attività previste all'articolo 3, lettere a) e b) del DM 911 del 14/02/2017	10

Nell'ipotesi che le condizioni previste dalla tabella non sono documentati ma, solo dichiarate in domanda, non sarà attribuito nessun punteggio.

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della età del titolare dell'impresa o del rappresentante legale, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani.

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla produzione biologica (ai sensi del reg. (CE) n. 834/07 ex Reg. CE 2092/91) i produttori che conferiscono il prodotto devono essere, al momento della presentazione della domanda di aiuto già assoggettati al metodo di produzione biologica. Per l'attribuzione di tale priorità deve pertanto essere presentato l'elenco di tutti i fornitori e deve essere dimostrato che sono tutti assoggettati al regime di produzione biologica.

Sono ammesse a finanziamento le domande di aiuto collocate in posizione utile nelle graduatorie fino alla copertura delle dotazioni previste nella pianificazione finanziaria.

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.

ARTICOLO 13

Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi delle presenti disposizioni sono stanziati, a valere sui fondi di cui al D.M. 1715 del 20.03.2017.

L'Amministrazione regionale, anche con provvedimenti di natura dirigenziale, può procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, nel caso in cui si rendessero disponibili eventuali risorse aggiuntive.

Articolo I. ARTICOLO 14

Rendicontazione della spesa e pagamenti

Termine dell'investimento e di presentazione delle domande di pagamento.

Per le domande di aiuto risultate ammesse e finanziate, tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate:

☐ entro il 31.8.2018, per le domande di investimento di durata annuale;

Di conseguenza, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato:

☐ al 31.8.2018, per le domande di investimento di durata annuale;

Le domande di pagamento devono essere presentate tramite l'apposita applicazione presente nel portale SIAN "[Investimenti vitivinicolo - Gestione Domande Pagamento](#)":

Dopo aver provveduto alla stampa definitiva e al rilascio informatico la domanda di pagamento deve essere firmata dal beneficiario/rappresentante legale e presentata al Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria entro i medesimi termini sopra stabiliti.

Le domande di pagamento pervenute oltre i termini sopra riportati non sono ricevibili.

La domanda di pagamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- 1) relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati firmata da un tecnico abilitato e computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori. Il documento deve contenere una relazione che evidenzi le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale ed indichi la data di inizio e fine dei lavori;
- 2) copia conforme all'originale delle fatture quietanzate e dei documenti di pagamento aventi forza probatoria (bonifico o ricevuta bancaria, documentazione rilasciata dall'istituto di credito relativa a pagamenti effettuati con carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e di saldo) da cui si evinca, tra l'altro, che la data di emissione sia successiva alla presentazione della domanda di aiuto informatizzata;
- 3) elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- 4) dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici;
- 5) certificato di agibilità (ove previsto) e, dove pertinente, il/i certificato/i di conformità degli impianti realizzati;
- 6) DIA sanitaria (ove prevista);
- 7) contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- 8) certificati di conformità per i macchinari e le attrezzature acquistate;
- 9) eventuale documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- 10) eventuale documentazione comprovante la sussistenza di cause di forza maggiore a giustificazione della mancata o parziale realizzazione degli investimenti, ai sensi dell'art. 31 del Reg. CE n. 73 del 2009.
- 11) In tutta l'attrezzatura acquistata e nelle opere edili dovrà essere attaccata la targhetta con i tre loghi (Regione Calabria, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e Unione Europea) con la dicitura "o la dicitura "OCM Vino. Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.s. m.m. e i.i. Misura investimenti Domanda n. _____,"
- 12) Sebbene il termine ultimo per la realizzazione dell'investimento sia il 31-08-2018, per i progetti annuali, per gli interventi riconducibili a quelli previsti dall'articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001 i lavori devono essere terminati in tempo utile per ottenere, entro le suddette date, il rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune competente.
- 13) Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:
- 14) - Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso

in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire all’autorità competente l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;

- 15) - Carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e di saldo. La documentazione rilasciata dall’istituto di credito relativa a pagamenti effettuati con carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto e di saldo deve essere allegata alla pertinente fattura. Il beneficiario è tenuto a fornire all’autorità competente l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- 16) In nessun caso sono ammessi pagamenti in contanti, con vaglia postale e tramite assegni.
- 17) I funzionari responsabili dell’accertamento finale possono richiedere, qualora ritenuto necessario, ulteriore documentazione.
- 18) Il beneficiario ha l’obbligo di esibire al funzionario incaricato dell’accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali dei documenti fiscali (fatture quietanzate, mandati di pagamento, ecc.) relativi alle spese sostenute.
- 19) Sull’originale di tali documenti, ai fini del loro annullamento, il funzionario incaricato dell’accertamento deve apporre lo specifico timbro di annullamento o la dicitura “OCM Vino. Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.s. m.m. e i.i. Misura investimenti Domanda n. _____, Data: ____/____/____, e la firma del funzionario incaricato.
- 20) Nel caso di riconoscimento di quota parte dell’importo totale del giustificativo, verrà specificato dal funzionario incaricato l’ammontare della spesa finanziata.
- 21) Gli originali dei documenti di spesa dovranno essere conservati dal beneficiario per almeno i cinque (5) anni dal pagamento del saldo da parte dell’organismo pagatore Agea e deve essere assicurata la loro pronta reperibilità per eventuali controlli.
- 22) I pagamenti sono erogati ai beneficiari da parte dell’Organismo Pagatore Agea a fronte delle spese ammissibili effettivamente sostenute, documentate e verificate.

CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 218/2012 in modifica al D.lgs. 159/2011, qualora l’importo dell’aiuto richiesto sia superiore ai 150.000,00 Euro, la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo della verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

L’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 dispone dei casi in cui non va richiesta l’informazione antimafia.

Con decreto legislativo del 13 ottobre 2014, n. 153 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2014 - sono state apportate alcune modifiche integrative e correttive alla disciplina contenuta nel Codice Antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011.

Le modifiche introdotte dal nuovo decreto correttivo - in vigore a partire dal 26 novembre 2014 - hanno l’obiettivo di semplificare le procedure dirette al rilascio della documentazione antimafia e di snellire le procedure di verifica, rendendo più efficace l’azione di controllo preventivo antimafia⁵.

L’informazione antimafia dovrà essere acquisita dai soggetti elencati dall’art. 97, comma 1 del D.lgs. 159/2011 esclusivamente mediante la consultazione della Banca dati nazionale.

I soggetti indicati dall’art. 97, comma 1 del D.lgs. 159/2011, potranno chiedere all’Ufficio Antimafia gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile

⁵Con la nota DPMU.2014.4858 dell’11/11/2014 sono state trasmesse le integrazioni e correttive al decreto legislativo n. 159 del 6/09/2011

dall'apposita sezione contenuta nel sito delle rispettive Prefetture alla voce "Certificazione antimafia/Accreditamento Banca Dati Nazionale Antimafia.

Alla richiesta d'informazione antimafia va allegata la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa.
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.
3. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000: "la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.

Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs 159/2011.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Ne consegue che il dichiarante non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né può essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima. (Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 3039 del 16/12/2011).

Per "familiari conviventi" si intende "chiunque conviva" (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011.

Le suddette dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione della medesima.

Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinatorio.

Ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Decorso il termine di trenta giorni, l'Agea procede anche in assenza di informativa antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di *particolare complessità*, comunicate dalla Prefettura competente, l'Agea procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla medesima comunicazione.

Nei *casi di urgenza*, in assenza dell'informazione antimafia, l'Agea *procede immediatamente* dopo la richiesta alla Prefettura competente.

In tal caso, le erogazioni sono disposte sotto condizione risolutiva.

A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di *erogazioni disposte sotto condizione risolutiva*, l'autorizzazione di pagamento dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

Si richiama l'attenzione inoltre, sulle Variazioni degli organi societari: *“i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011”*.

L' Ufficio Regionale competente per territorio, dovrà acquisire su sistema informativo Sian nell'apposita check list, le informazioni relative la richiesta dell'informativa antimafia presso la Prefettura competente. Pervenuto l'esito della informativa antimafia, l'Ufficio Regionale competente per territorio, dovrà acquisire i dati afferenti l'esito ed aggiornare opportunamente la check list. Avrà, altresì, cura di archiviare nel Fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata per raccomandata a.r. o via PEC, nei confronti di ciascun beneficiario interessato.

Per tutte le erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, sarà cura delle Regioni verificare periodicamente l'avvenuto rilascio dell'esito dell'informativa antimafia da parte delle Prefetture competenti, ciò al fine di poter procedere, trascorsi i trenta giorni dalla richiesta ed in assenza di comunicazioni da parte della Prefettura in questione, al sollecito presso le stesse Prefetture.

Articolo II. ARTICOLO 15

Ulteriori disposizioni

Per quanto non riportato nel presente bando si rimanda alla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente e, per le norme applicative alla Circolare **AGEA** PNS - OCM Unica Reg (UE) 1308/2013 e s.m.i. art 50. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la misura degli “Investimenti” della campagna 2017/2018; per la misura investimenti si applica ***mutatis mutandis*** alla misura investimenti Reg. UE 1308/2013 all' art 50) comma 5) che “l'art 71 del Reg. UE 1303/2013”.

L'articolo 71 del regolamento UE 1303/2013, recita al paragrafo 1): “nel caso di una operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE^[1] è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa dagli aiuti di stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue :

- a) Cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) Cambio di proprietà di una infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a una impresa o ad un ente pubblico;
- c) Una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione delle operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari;

Non sono previsti limiti temporali inferiori ai 5 anni (dalla data della liquidazione del saldo finale), come vincolo di mantenimento per tutti i beni realizzati o acquistati tramite il suddetto contributo comunitario.

Con successivi atti l'OP AGEA, d'intesa con le Regioni competenti, può stabilire nuove disposizioni di dettaglio relative alla presentazione delle domande di pagamento, ai controlli amministrativi, all'istruttoria delle domande, ai controlli in loco ed ai pagamenti stessi, ivi compreso il trattamento delle polizze fidejussorie per il pagamento anticipato dell'aiuto, ai controlli ex-post, nonché alle modalità di gestione dei ricorsi, delle decadenze, delle revoche e dei recuperi degli importi liquidati.

^[1][1] Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi Sie). Sono i fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), il Fondo sociale europeo (Fse) e il Fondo di coesione (Fc), e i Fondi per lo sviluppo rurale, cioè il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), e per il settore marittimo e della pesca, cioè il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp).

Eventuali modifiche delle Circolari di AGEA Coordinamento e di Agea Ufficio Monocratico, che saranno rese disponibili anche sul sito internet www.agea.gov.it, relative alla Misura Investimenti saranno direttamente applicabili nella Regione Calabria senza che sia necessario procedere al formale recepimento da parte dell'Amministrazione Regionale.

Allo scopo di garantire la migliore qualità della comunicazione agli interessati, sia in termini di contenuti che di tempestività, in applicazione dell'art. 3 bis della citata legge 241/90, è previsto l'uso della telematica nel rapporto con il beneficiario.

Articolo III. ARTICOLO 16 **Clausola compromissoria**

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione della domanda di aiuto relativa alla Misura Investimenti può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 17

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003

Il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che sono effettuati sui dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come saranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), - istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i., - richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: a. Finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (Sian) per la costituzione o l'aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende e la presentazione di istanze per la richiesta di aiuti, erogazioni, contributi e premi; b. Accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. Adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. Obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; e. Gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del Sian ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
Modalità del trattamento	I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.
Ambito di	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e

comunicazione e diffusione dei dati personali	nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del Sian a norma dei regolamenti UE 1306/2014 - 907/2014 – 908/2014, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità. I dati personali trattati nel Sian possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D.lgs. 196 del 2003.
Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del Sian e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. La sede di Agea è in Via Palestro, 81 00185 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.Agea.gov.it
Responsabili del trattamento	I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'Agea è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di Agea, la Società Agecontrol S.p.A., la Soc. S.I.N., le Regioni e Province Autonome, i Centri di Assistenza Agricola riconosciuti.
Diritti dell'interessato	L'articolo 7 del Codice riconosce all'Interessato numerosi diritti, quali: 1) Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile; 2) Ottenere l'indicazione: a) Dell'origine dei dati personali, b) Delle finalità e modalità del trattamento, c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, d) Degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato, e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di

	Responsabili o Incaricati; 3) Ottenerne: a) L'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei propri dati personali, b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, c) L'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) Opporsi: a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica e l'integrazione, rivolgendosi al Titolare del trattamento mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.Agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy. Titolare del trattamento dei dati è l'Agea, con sede in Via Palestro n. 81, 00185 Roma; l'elenco dei responsabili è disponibile presso la sede dell'Agenzia. Per l'esercizio dei diritti degli interessati, attesa la procedura indicata al precedente punto e) l'indirizzo di posta elettronica è il seguente privacy@Agea.gov.it
--	--



Oggetto: quadro di raffronto dei preventivi e relazione tecnico economica.

*** si ricorda che, indipendentemente dal preventivo prescelto per ogni opera edile speciale non individuabile sul prezzario di riferimento, impianto macchinario o attrezzatura, sarà riconosciuta come spesa ammissibile quella riferita al preventivo minore tra i 3 proposti.**

Intervento: _____

Sono stati valutati i seguenti preventivi:

	Ditta	Data preventivo	Importo
1° PREVENTIVO (PRESELTO)			
2° PREVENTIVO			
3° PREVENTIVO			

Motivazione della scelta: _____

Intervento: _____

Sono stati valutati i seguenti preventivi:

	Ditta	Data preventivo	Importo
1° PREVENTIVO (PRESELTO)			
2° PREVENTIVO			
3° PREVENTIVO			

Motivazione della scelta: _____

Intervento: _____

Sono stati valutati i seguenti preventivi:

	Ditta	Data preventivo	Importo
1° PREVENTIVO (PRESELTO)			
2° PREVENTIVO			
3° PREVENTIVO			

Motivazione della scelta: _____

Il tecnico

Data: _____

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Società - D.p.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ Prov. () cap _____ in via _____ n° _____
indirizzo PEC _____

a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

in qualità di rappresentante legale della Società _____ che la stessa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ come segue:

Dati identificativi della Società:

Numero di iscrizione: _____
Data di iscrizione: _____
Forma giuridica: _____
Estremi dell'atto di costituzione _____
Capitale sociale _____
Durata della società _____
Oggetto sociale: _____
Codice fiscale/P.I. _____
Sede legale: _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., che all'interno della Società sopra descritta ricoprono cariche sociali i seguenti soggetti:
(vedi schema allegato n. 4)

DICHIARA

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresì, che la società gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

DICHIARA

infine, che la società non si trova nelle situazioni di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE
DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(Modello per Ditta individuale - D.p.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a in..... il.....
residente a Prov. (....) cap.....in via.....n°.....,
indirizzo PEC

**a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,**

DICHIARA

In qualità didell'impresa.....che la stessa è
regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di.....come segue:

Numero di iscrizione:
Data di iscrizione:
Forma giuridica:
Oggetto sociale:
Codice fiscale/P.I.
Sede legale:

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.

DICHIARA

altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla
legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data
odierna.

DICHIARA

infine, che l'impresa non si trova nelle situazioni di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

**Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno
trattati, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.**

Luogo e data _____

(firma per esteso e leggibile)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI
(D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _____
 nato/a a _____ Prov. (__) il _____ residente a _____ via/piazza
 n. _____
 in qualità di _____
 della società _____
 indirizzo PEC _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi del d.lgs n. 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età e che risiedono nel territorio dello Stato:

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

leggibile

firma per esteso e

ALLEGATO 5

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari Settore 7		
PIANO NAZIONALE DI SOSTEGNO - MISURA INVESTIMENTI CAMPAGNA 2018		
DITTA	Domanda n°	
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA	SI	NO
CD		
DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA E PRODUZIONE 2016		
DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL NUMERO DI PERSONE IMPIEGATE NELL'IMPRESA NELL'ANNO CHE PRECEDE LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.		
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA REGOLARE ISCRIZIONE ALLA COMPETENTE CCIAA		
COPIA DELL'ESTRATTO DEL BILANCIO DELL'IMPRESA RIFERITO ALL'ANNO CHE PRECEDE LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA		
RELAZIONE TECNICA CON LA QUALE SI DIMOSTRA CHE L'INTERVENTO COMPORTA UN MIGLIORAMENTO IN TERMINI DI COMPETITIVITA' ED INCREMENTO DELLE VENDITE		
PLANIMETRIA AZIENDALI RIPORTANTI L'ESATTA UBICAZIONE DELL'INTERVENTI PROGRAMMATI		
NEL CASO DI OPERE EDILI DOVRA' ESSERE INTEGRATA DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE		
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI REDATTO SULLA BASE DEI PREZZIARI REGIONALI VIGENTI		
PER L'ACQUISTO DI MACCHINE E ATTREZZATURE,BISOGNA ADOTTARE UNA PROCEDURA BASATA SUL CONFRONTO DI ALMENO N°3 PREVENTIVI DI SPESA		
IN CASO DI ACQUISTO DI SOLO MACCHINE E ATTREZZATURE OCCORRE PRESENTARE IL CERTIFICATO DI AGIBILITA' DELLE STRUTTURE PRE-ESISTENTI. PUO' ESSERE ACCETTATA AL RICHIESTA DI AGIBILITA' PRESENTATA AL COMUNE COMPETENTE		
CONCESSIONI,AUTORIZZAZIONI,PERMESSI IN BASE AI QUALI DOVRA' ESSERE DIMOSTRATA LA CANTIERABILITA' DEL PROGETTO,CHE PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI SI DIMOSTRA O CON D.I.A, O CON S.C.I.A. INSIEME ALLA DICHIARAZIONE A FIRMA CONGIUNTA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE E DI UN PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL'ALBO		
I RICHIEDENTI CHE NON SONO PROPRIETARI DELL'IMMOBILE DOVRANNO ALLEGARE COPIA DEL CONTRATTO DI FITTO,COMODATO		
PER LE FORME GIURIDICHE SOCIETARIE E PER LE COOPERATIVE E' NECESSARIO PRODURRE UNA DELIBERAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE CON LA QUALE SI RICHIAMANO: L'ATTO COSTITUTIVO E GLI ESTREMI DELL'ISCRIZIONE AI REGISTRI DELLA CCIAA		
DICHIARAZIONE DI GIACENZA MOSTI		
Criterio di priorità Regione Calabria		
Esercizio delle attività previste all'articolo 3, lettere a) e b) del DM 911 del 14/02/2017 10		
Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012 e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa		
Produzioni vitivinicole a DOP, IGP		
Titolare o legale rappresentante con un età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda		
Appartenenza a forme aggregative di filiera		
Esercizio delle attività previste all'articolo 3, lettere a) e b) del DM 911 del 14/02/2017		
FIRMA DELLA DITTA	FIRMA DEL TECNICO PROGETTISTA	